REGOLAMENTO (CEE) N. 706/81 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3502/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (2), in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 2 dell'accordo provvisorio è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi :

(in pezzi)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata :	
	A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento :	
	II. altri :	
	b) altri :	
	4. altri indumenti esterni :	
	aa) Camicette, camicette-bluse e bluse, per donna, per ragazza e per bambini :	
	22. di lana o di peli fini	
	33. di fibre tessili sintetiche	
	44. di fibre tessili artificiali	96 000
	55. di cotone	
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini :	
	B. altri :	
	II. altri :	
	e) altri :	
	7. Camicette, camicette-bluse e bluse :	
	bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali	
	cc) di cotone	
	dd) di altre materie tessili	

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione ; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunita,

(1) GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 43.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 23 marzo al 31 dicembre 1981, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri : b) altri : 4. altri indumenti esterni : aa) Camicette, camicette-bluse e bluse, per donna, per ragazza e per bambini : 22. di lana o di peli fini 33. di fibre tessili sintetiche 44. di fibre tessili artificiali 55. di cotone	Iugoslavia
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : II. altri : e) altri : 7. Camicette, camicette-bluse e bluse : bb) di fibre tessili sintetiche o artificiali cc) di cotone dd) di altre materie tessili	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione